



ACERENZA



BANZI



FORENZA



GENZANO DI L.



S. CHIRICO N.



PALAZZO S.G.



TOLVE

Unione Comuni Alto Bradano

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZE PER LA COOPERAZIONE ED IL  
COORDINAMENTO (D.U.V.R.I.) art. 26 comma 3 del  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

## **1. INTRODUZIONE**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, evidenzia le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere osservate al fine di eliminare le interferenze durante l'esecuzione delle varie fasi di lavoro dell'intervento oggetto dell'appalto ed i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Le disposizioni del comma sopracitato non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che intervengono nell'esecuzione dell'opera oggetto del D.U.V.R.I.

Questo documento dovrà essere allegato al contratto d'appalto o d'opera.

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **2.1 Codice Civile**

Art. 1655 "Nozione" L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 "Verifica nel corso di esecuzione dell'opera" Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

### **2.2 D.Lgs. 81/2008**

Art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

## **ALLEGATO XI**

### **ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI**

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza

per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

### 3. DEFINIZIONI

- **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio esclusivo lavoro.
- **Lavoratore subordinato:** colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
- **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- **Appalto incorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici,

idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

- **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
- **Cantiere:** ogni situazione lavorativa, non necessariamente riguardante il settore edile, sviluppata da una azienda, impresa o lavoratore autonomo al di fuori della propria sede. - Piano Operativo di Sicurezza: estensione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 in riferimento agli interventi previsti nel cantiere specifico.

#### **4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO 4.1 Descrizione dell'Appalto:**

Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell'infanzia, primarie del Comune di Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania e Maschito, e secondarie di primo grado nel comune di Forenza e Maschito. Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) Unione Comuni dell'Alto Bradano è la Stazione appaltante;
- b) concessionario o aggiudicatario: l'Impresa o il raggruppamento o il Consorzio che è risultato aggiudicatario. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico di ente pubblico e volte a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito dell'istruzione pubblica. Trattandosi di concessione del servizio di ristorazione scolastica, si fa riferimento all'art. 30 del D. Lgs 163/2006. Il concessionario dovrà pertanto attenersi rigorosamente nell'esercizio delle sue funzioni ai principi della regolarità, qualità, sicurezza e parità di trattamento, a tutela dei diritti dei destinatari. L'Unione dei Comuni svolgerà a questo proposito specifiche funzioni di vigilanza.
- c) In particolare la concessione riguarda:
- d) la gestione completa della mensa dotata di cucina;
- e) la preparazione dei pasti presso i/il centro cottura ,con relativa distribuzione, fornitura di tovaglie, tovaglioli, posate e bicchieri in materiale carta-plastico del tipo monouso, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di imballaggio e materiale destinato a venire a contatto con alimenti (D.M. 28/10/1994 n. 735 - Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21.3.73 - Attuazione delle direttive 93/8/CEE e 93/9/CEE. Possono essere distribuiti solo pasti appositamente preparati presso il citato centro di cottura pertanto è vietata la distribuzione di pasti precotti o preparati altrove.
- f) assistenza e sorveglianza nel refettorio, durante lo svolgimento del servizio per ogni scuola;
- g) la gestione tecnico-contabile informatizzata del servizio (rilevazione delle presenze elaborazione rette, addebito e incasso dei pagamenti dell'utenza), tramite apposito sistema Web accessibile al concessionario, all'Unione dei Comuni, ai Comuni e ai destinatari del servizio stesso, per quanto di competenza. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, utilizzando per il primo anno scolastico il software già in uso, accollandosi il pagamento del relativo canone annuale.

## **5. FIGURE DI RIFERIMENTO**

Al fine di stabilire l'organizzazione delle attività e le relative persone di riferimento, vengono di seguito riportati i nominativi delle figure con specifici incarichi nominati dall'appaltatore e presenti nelle diverse realtà scolastiche:

### **Azienda Appaltatrice**

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Preposto

Addetti squadra antincendio

Addetti primo soccorso

### **Istituzioni scolastiche**

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Preposto

Addetti squadra antincendio

Addetti primo soccorso

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Preposto

Addetti squadra antincendio

Addetti primo soccorso

## **6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE**

### **6.1 Rischi ambientali**

I rischi ambientali sono quelli tipici di ambienti scolastici che presenza di studenti/bambini in diverse fasce di età.

### **6.2 Misure di prevenzione e protezione - rischi ambientali**

Nessuna in particolare

### **6.3 Misure di Emergenza vigenti nella sede dell'appalto**

Le misure di emergenza ed evacuazione da adottare sono quelle riportate nelle documentazioni disponibili presso le diverse strutture scolastiche le quali sono discusse durante il sopralluogo. Ciò per consentire l'acquisizione degli elementi necessari per condurre l'appalto nelle condizioni di massima sicurezza anche sotto il profilo di eventuali emergenze.

## **7. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE**

In questo capitolo vengono inquadrati i pericoli/rischi generalmente presenti:

- Presenza di stoviglie in parte frangibili;
- Presenza di attrezzi taglienti;
- Presenza di contenitori di varia natura caldi;
- Presenza di attrezzature ad uso cucina e servizio ai tavoli;
- Presenza di sostanze chimiche ad uso deterzione e igienizzazione;
- Possibile presenza di pavimenti bagnati o umidi.

Si rimanda in ogni caso alla documentazione specificatamente approntata dagli stessi appaltatori.

## **8. SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE**

Prima dell'inizio dei lavori il committente organizza un sopralluogo congiunto con l'appaltatore per il coordinamento e la cooperazione indispensabili per migliorare le condizioni di sicurezza dell'attività oggetto dell'appalto.

Saranno altresì pianificati incontri successivi durante l'esecuzione delle attività ove ritenuto necessario.

## **9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI E RELATIVA VALORIZZAZIONE**

Ferme restando le considerazioni espresse nei capitoli 6 e 7, le interferenze delle attività appaltate sono valutate essere le seguenti:

***a) Allestimento dei tavoli e successivo sbarazzo, pulizia e rigovernatura degli stessi, nonché il lavaggio delle stoviglie;***

Esposti: insegnanti, alunni, personale diverse presenti a qualsiasi titolo (es.: comunale, componenti commissione mensa e tecnici esterni addetti alle manutenzioni o ai controlli)

Misure da adottare: eseguire le operazioni verificando che non vi sia la presenza di persone non facenti parte dell'organizzazione dell'appaltatore all'interno o in prossimità delle aree ove avvengono le operazioni

***b) Trasporto dei pasti verso le Scuole, e all'interno delle stesse;***

Esposti: insegnanti, alunni, personale diverse presenti a qualsiasi titolo (es.: comunale, componenti commissione mensa e tecnici esterni addetti alle manutenzioni o ai controlli)

Misure da adottare: eseguire le operazioni verificando che non vi sia la presenza di persone non facenti parte dell'organizzazione dell'appaltatore all'interno o in prossimità delle aree ove avvengono le operazioni di scarico e carico. Il trasporto dei pasti dovrà avvenire con l'impiego di attrezzature a norma, di facile manovrabilità ed antiribaltamento.

***c) Somministrazione dei pasti agli utenti;***

Esposti: insegnanti, alunni, personale diverse presenti a qualsiasi titolo (es.: comunale, componenti commissione mensa e tecnici esterni addetti alle manutenzioni o ai controlli)

Misure da adottare: eseguire la distribuzione dei pasti prestando la massima attenzione al fine di evitare contatti con docenti, alunni, personale comunale, componenti commissione mensa e tecnici esterni addetti alle manutenzioni o ai controlli in prossimità. La somministrazione dei pasti dovrà avvenire con l'impiego di attrezzature a norma, di facile manovrabilità ed antiribaltamento.

***d) Pulizia e disinfezione dei locali di consumo e di ogni altro spazio utilizzato; il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, degli impianti, degli arredi, nonché delle attrezzature utilizzate per la somministrazione dei pasti;***

Esposti: insegnanti, alunni, personale diverse presenti a qualsiasi titolo (es.: comunale, componenti commissione mensa e tecnici esterni addetti alle manutenzioni o ai controlli)

Misure da adottare: eseguire le operazioni verificando che non vi sia la presenza di docenti, alunni, personale comunale, componenti della commissione mensa e tecnici esterni addetti alle manutenzioni o ai controlli in prossimità delle aree ove avvengono le operazioni e delimitando la zona ove le stesse si stanno svolgendo.

***e) Raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai locali di produzione e di consumo dei pasti ed il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta.***

Esposti: insegnanti, alunni, personale diverse presenti a qualsiasi titolo (es.: comunale, componenti commissione mensa e tecnici esterni addetti alle manutenzioni o ai controlli)

Misure da adottare: eseguire le operazioni verificando che non vi sia la presenza di docenti, alunni, personale comunale, componenti della commissione mensa e tecnici esterni addetti alle manutenzioni o ai controlli in prossimità delle aree ove avvengono le operazioni.

***f) Preparazione dei pasti***

Misure da adottare: i pasti devono essere preparati in luoghi espressamente predisposti con divieto di accesso a tutti gli estranei



Alla luce delle contromisure sopra identificate, viene proposta la seguente stima economica:

a) Organizzazione di riunioni e sopralluoghi finalizzati al coordinamento delle attività anche sotto il profilo della gestione di emergenze.

## **10. ALLEGATI**

Saranno allegati i seguenti documenti:

- Verbale sopralluogo con l'appaltatore riportante le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate,
- Valutazione dei rischi specifica proposta dall'appaltatore

Il presente documento potrà essere soggetto a revisione in relazione all'evoluzione dell'attività.

### **FIRMA DATA**

Unione Comuni Alto Bradano

---

### **FIRMA DATA**

Impresa appaltatrice (datore di lavoro)

---

### **FIRMA DATA**

Istituzioni scolastiche (datori di lavoro)

---